

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2023, n. 702

Espressione intesa regionale, art. 57, comma 2 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 - Procedimento di autorizzazione alla variazione di oltre il 30% della capacità complessiva di stoccaggio del deposito di oli minerali "Brindisi Sud", all'interno della Centrale Termoelettrica "Federico II" loc. Cerano - Brindisi - ENEL PRODUZIONE S.p.A..

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente della "Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese" congiuntamente alla Dirigente della Sezione "Transizione Energetica", riferisce quanto segue.

Premesso che:

- La legge 23 agosto 2004, n. 239, nel definire le competenze tra Stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione, all'articolo 1, comma 56, sottopone a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
- La medesima legge 239/2004, all'art. 1, comma 7, lett. i) riserva allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del paese, e demanda alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.
- Con gli articoli 57 e 57 bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche*", lo Stato ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, includendo tra questi le seguenti tipologie di impianti:
 - gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
 - i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della Navigazione;
 - i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
 - i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
 - i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.
- In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, (ora Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esito della fase istruttoria del procedimento autorizzatorio di competenza statale, il Ministero trasmette alla Regione interessata la determinazione conclusiva positiva del procedimento, richiedendo l'espressione dell'intesa regionale sopra citata.
- Per effetto delle sopra richiamate disposizioni normative, all'interno del procedimento autorizzatorio di competenza statale, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (rilevano, in tal senso, le sentenze n. 179 dell'11 luglio 2012, n. 39 del 15 marzo 2013, n. 110 del 20 maggio 2016 e n. 251 del 25 novembre 2016), l'intesa regionale costituisce espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le amministrazioni e attribuisce alle Regioni un ruolo di rilievo nell'esercizio, da parte dello Stato o degli enti locali, delle funzioni amministrative che investono competenze regionali

- Nel caso di specie, l'intesa prevista dal legislatore statale sarà, quindi, circoscritta alla valutazione in merito alla rispondenza dell'emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la programmazione urbanistica, ambientale ed energetica.
- La valenza strategico programmatoria della succitata intesa viene, inoltre, confermata dalla circostanza che la stessa è espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta Regionale.

Dato atto che:

- Con riferimento al procedimento in oggetto l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. con istanza del 28 ottobre 2021, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), ha chiesto di essere autorizzata alla variazione di oltre il 30% della capacità complessiva di stoccaggio autorizzata nel deposito di oli minerali sito all'interno della Centrale Termoelettrica "Federico II" — Brindisi Sud — località Cerano, attraverso la dismissione di parte dei serbatoi e di un oleodotto di collegamento, come specificatamente indicato nella relazione tecnica e documentazione inviata a corredo dell'istanza, nella quale è descritta la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito a 1787.30 mc. con la dismissione dei seguenti serbatoi e oleodotti:

1 - Dismissioni:

- 1 serbatoio metallico f.t. da 111. 126 mc autorizzato allo stoccaggio di olio combustibile;
- 1 serbatoio metallico f.t. da 55.535 mc autorizzato allo stoccaggio di olio combustibile;
- 2 serbatoi metallici f.t. da 103 mc autorizzato allo stoccaggio di additivi;
- 1 serbatoio metallico f.t. da 4.000 mc flussante oleodotto deposito Brindisi Sud;
- 1 serbatoio metallico f.t. da 4.000 mc flussante oleodotto deposito Brindisi Nord;
- 1 serbatoio metallico f.t. da 33 mc autorizzato allo stoccaggio di olio esausto;

2 - Riduzione della capacità autorizzata per i seguenti serbatoi:

- 1 serbatoio metallico f.t. da 1950 mc autorizzato allo stoccaggio di gasolio, sarà ridotto a volume utile di 1280 mc.;

3 - Dismissione dell'oleodotto da 16" di diametro e 12 km di lunghezza per una volumetria pari a 141 1,868 mc. di collegamento tra i depositi oli di Brindisi Sud e Brindisi Nord.

I serbatoi da 55.535 mc. e da 111.126 mc. saranno destinati ad altro uso ovvero lo stoccaggio di acque industriali, previa esecuzione delle necessarie modifiche impiantistiche.

Tenuto conto che:

- Con nota n. 0039165 del 28 dicembre 2021, il Dicastero competente ha dato avvio al procedimento autorizzatorio indicando apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come dal ultimo modificata dal D.lgs 30 giugno 2016, n. 127, invitando le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel procedimento ad esaminare il progetto di fattibilità inoltrato dalla Società proponente nonché ad esprimere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
- Con nota prot. n. 0000775 dell'11 gennaio 2022 il Ministero della Cultura, Direzione generale Archeologia Belle Arti e paesaggio, ha comunicato la competenza della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio relativamente alle opere in argomento.
- Con nota prot. n. 0001297 del 12 gennaio 2022 il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco — Direzione Regionale Puglia, ha comunicato di aver ricevuto dal Gestore la notifica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 24 giugno 2015, n. 105, (giusta notifica n. 3494 approvata da ISPRA con prof. n. 51260 del 29/9/2021) della non assoggettabilità dello stabilimento (individuando con cod. NR055) agli obblighi connessi

con l'applicazione del decreto medesimo, richiedendone la cancellazione dall'inventario nazionale delle attività a rischio di incidente rilevante. Detto condizione è stata verificata con sopralluogo effettuato in data 5.11.2021 dal gruppo di lavoro già incaricato dell'istruttoria tecnica relativa al procedimento di valutazione del Rapporto di Sicurezza ed. 2021 (art 17 del D.Lgs 105/2015), concluso con la nota prot. n. 29115 del 17.11.2021.

- L'attività resta comunque soggetta agli obblighi connessi con l'applicazione del D.P. R. 1 agosto 2011, n. 151 (prevenzione incendi) ricadenti sotto la competenza del comando Prov.le VV.F. di Brindisi”.
- Con nota prot. n. 109454/RU del 9 marzo 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise — Energie e Alcoli, valutati gli aspetti tecnici di competenza, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
- Con nota prot. n. 0008089 del 10 marzo 2022 la Provincia di Brindisi, Area 4 — Ambiente e Mobilità, ha richiesto la definizione in dettaglio di alcune attività nell'ambito della dismissione a cui la Società ha fornito riscontro con nota prot. n. 00112354 del 27 luglio 2022;
- Con nota prot. n. 0022382 del 23 febbraio 2022 il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, relativamente agli aspetti di competenza, ha comunicato le proprie valutazioni richiedendo alcune specifiche sulle attività di dismissione, a cui la Società ha fornito riscontro con nota prot. n. 0003256 del 28 febbraio 2022;
- Con nota prot. n. 0058992 del 12 maggio 2022 il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha rilasciato il parere finale sulla dismissione oggetto del procedimento, comunicando che per quanto di competenza non è prevista nessuna valutazione ai sensi dell'art 242-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- Con nota prot. n. 0001902 del 21 gennaio 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle opere oggetto del procedimento, ha richiesto ai propri uffici territoriali di voler esprimere il parere di competenza;
- Con riferimento alla nota del 21 gennaio 2022, con nota prot. n. 0018260 del 10 giugno 2022 inviata al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione generale infrastrutture e Sicurezza, ha comunicato che, da accertamenti effettuati il deposito in argomento risulterebbe non costiero e non soggetto alle valutazioni e controlli di cui al Codice della Navigazione e, per l'effetto, neanche soggiacente al successivo rilascio del decreto interministeriale da rilasciarsi di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili ai sensi del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012;
- Con nota prot. n. 0019273 del 15 giugno 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in riscontro a quanto richiesto con la nota MITE su citata, ha confermato tale opzione interpretativa ai sensi dell'art 52 del Codice della Navigazione, ribadendo che tale deposito non rientra nelle competenze della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

Rilevato che:

- In ragione di coordinamento istruttorio regionale conferito con DGR 619 del 15 aprile 2005 in ordine a detta tipologia di impianti con nota n. AOO_160/000049 del 5 gennaio 2022 il Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciale (attuale Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese) ha richiesto alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Ciclo Rifiuti, Bonifiche, di formulare, ciascuno per quanto di competenza, di esprimere proprie osservazioni/pareri tecnici istruttori propedeutici al rilascio del provvedimento di intesa.
- Con nota n. 0025390 dell'8 agosto 2022, il Dicastero competente ha poi trasmesso la propria Determinazione di conclusione positiva del procedimento, richiedendo espressamente la manifestazione dell'intesa da parte della Regione Puglia prevista dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con pareri modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
- A seguito dell'acquisizione della Determinazione di conclusione del procedimento, con nota prot. n. AOO_160/2927 del 5 settembre 2022, la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed

Internazionalizzazione delle Imprese, ha reiterato la richiesta di contributi istruttori interni alle Sezioni regionali coinvolte.

- Con nota prot. AOO_145/375 del 12.01.2023, acquisita agli atti d'Ufficio in data 5.5.2023 prot. n._160/1971 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, ha riscontrato la richiesta comunicando che nel complesso le attività non comportano opere di modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati e non siano in contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) e che, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 20/2009 "Norme per la pianificazione Paesaggistica", ai commi 1 e 3, la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsto al capo IV del titolo I della parte II e dal capo II del titolo I della parte IV del D.lgs 42/2004 nonché della pianificazione paesaggistica, qualora non emergano profili di deroga, è in capo al comune di Brindisi, come delegato con D.G.R. 1152 dell'11.5.2010.
- Con nota prot. n. AOO_089/7485 del 9.5.2023 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in merito agli aspetti riguardanti i rischi di incidente rilevante, precisa che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 105/2015, le Regioni sono tenute principalmente alla pianificazione/programmazione e svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 nei confronti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di competenza e che, è diretta responsabilità del Gestore comunicare/verificare l'assoggettabilità dello stabilimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs 105/2015 e smi. ed ottemperare ai conseguenti obblighi; Lo stabilimento in argomento non risulta annoverato all'interno dell'inventario degli stabilimenti Seveso di "soglia inferiore" ricadenti in Regione Puglia e pertanto non risulta oggetto di ispezione ordinaria ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 105/2015; Si ritiene indispensabile che l'intesa venga rilasciata, a condizione che, siano integralmente rispettate tutte le prescrizioni previste dal provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.
- Infine, con nota prot. n. 0076955 del 12.5.2023 il Ministero ha sollecitato la Regione Puglia al rilascio del previsto provvedimento di intesa.

Tenuto conto che:

E' stata acquisita agli atti tutta la documentazione endoprocedimentale, nonché della Determinazione di conclusione positiva del procedimento adottata dal Dicastero competente, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento - ivi compresa l'acquisizione di tutti i pareri/nulla osta delle competenti amministrazioni - nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale.

Sulla scorta di tutto quanto precede, si ritiene che non sussistano motivi tecnici ostativi al rilascio del provvedimento di intesa prevista dall'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con pareri modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, limitatamente ai profili di competenza regionale propedeutici al rilascio del provvedimento di intesa e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni formulate dagli enti preposti, dando atto che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse e cristallizzate nel corso del procedimento svoltosi.

Rimane altresì inteso che l'autorizzazione statale dovrà essere sottoposta a tutte le condizioni e prescrizioni indicate dagli Enti preposti.

Visto:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR del 07 marzo 2022, n. 302 recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";
- la DGR n. 619 del 15 aprile 2005;

- I contributi istruttori espressi dalle Sezioni regionali Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ed Autorizzazioni Ambientali.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. **Di prendere atto** delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente deliberazione.
2. **Di approvare** la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
3. **Di esprimere** parere favorevole al rilascio dell'intesa ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto di quanto previsto nei pareri tecnici regionali che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini del rilascio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva di stoccaggio del deposito di oli minerali "Brindisi Sud", all'interno della Centrale Termoelettrica "Federico II" loc. Cerano - Brindisi – ENEL PRODUZIONE S.p.A..
4. **Di demandare** alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 13/1994.
6. **Di dare diffusione** del presente provvedimento attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore: Michele Dileone

La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese:
Francesca Zampano

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica: Angela Cistulli

La sottoscritta Direttrice del Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingerio

L'ASSESSORE allo Sviluppo Economico: Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. Di prendere atto** delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente deliberazione.
- 2. Di approvare** la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
- 3. Di esprimere** parere favorevole al rilascio dell'intesa ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto di quanto previsto nei pareri tecnici regionali che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini del rilascio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva di stoccaggio del deposito di oli minerali "Brindisi Sud", all'interno della Centrale Termoelettrica "Federico II" loc. Cerano - Brindisi – ENEL PRODUZIONE S.p.A..
- 4. Di demandare** alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 5. Di disporre** la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 13/1994.
- 6. Di dare diffusione** del presente provvedimento attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE